

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente -

Dott. GRILLO Renato - Consigliere -

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.L.A., n. (OMISSIS);

avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 22/10/2014;

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelillis C., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udite, per la ricorrente, le conclusioni dell'Avv. Burza G., sostituto processuale dell'Avv. Mantello P., che ha chiesto accogliersi il ricorso.

Svolgimento del processo

1. S.L.A. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO emessa in data

22/10/2014, depositata in data 6/11/2014, con cui è stata confermata la sentenza emessa in data 7/02/2014 dal GUP Tribunale di BUSTO ARSIZIO che, con il concorso di attenuanti generiche, l'aveva ritenuta colpevole per aver violato le prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 4, in relazione al *D.Lgs. n. 152 del 2006*, comma 1, lett. a), contestato come commesso secondo le modalità esecutive e spazio - temporali meglio descritte nella rubrica (tempus commissi delicti: accertato in data (OMISSIS)), condannandola alla pena di 1 mese di arresto, con i doppi benefici di legge.

2. Con il ricorso per cassazione, proposto dal difensore fiduciario cassazionista della ricorrente, vengono dedotti cinque motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex *art. 173 disp. att. c.p.p.*.

2.1. Deduce la ricorrente, con il primo motivo, il vizio di cui *all'art. 606 c.p.p.*, lett. b) ed e), in relazione al *D.Lgs. n. 152 del 2006*, art. 256, commi 1 e 4, *D.Lgs. n. 152 del 2006*, art. 183, comma 1, lett. a) e *art. 184 bis*, e correlati vizi di motivazione, con riferimento all'illegittima ed erronea valutazione e qualificazione come rifiuti non pericolosi del materiale rinvenuto presso lo stabilimento della ricorrente.

In particolare, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto: a) anzitutto, i giudici avrebbero valorizzato, al fine di pervenire a giudizio di condanna, quanto emergente da un verbale di verifica ARPA 16/11/2010, ritenendo in particolare decisiva la circostanza che dall'attività della ditta della ricorrente decadessero rifiuti smaltiti come carta e cartone nonché plastica e gomma di scarto, ciò che avrebbe dimostrato come l'attività della società non consistesse solo in una trasformazione volumetrica, ma anche in una separazione di materiali che rifiuto erano in ingresso e rifiuto restavano in uscita, venendo smaltiti (secondo il ricorrente tale affermazione sarebbe stata illegittimamente valorizzata dai giudici di appello, atteso che era incontestato che il materiale messo in riserva e destinato alla lavorazione della società fosse costituito esclusivamente da "sfridi e residui industriali in plastica e pvc", ossia da residui di produzione, materiale detenuto dalla predetta società che, peraltro, era documentato da appositi formulari predisposti a cura del produttore e contenenti una dettagliata e completa descrizione dei prodotti; quanto indicato dalla Corte d'appello sarebbe quindi materiale estraneo ed incompatibile con quello messo in riserva e destinato alla lavorazione cui si riferisce l'addebito, come confermato non solo dalla CNR del 10/11/2010, in cui si parla di quantità di rifiuto di cui ai codici CER 070213 e 120105, ma anche dalla deposizione del teste di PG, C., che avrebbe solo riferito di rifiuti da sfridi di plastica e pvc tenuti in riserva, nonché infine, da quanto risultante dai predetti formulari acquisiti dall'ARPA in cui non v'è traccia di gomme e cartoni; b) in secondo luogo, sostiene la ricorrente, quanto al trattamento praticato dalla società, che le univoche risultanze istruttorie avrebbero confermato come il ciclo lavorativo della società consistesse nell'iniziale stoccaggio a cura dei fornitori e trasportatori della materia prima in appositi imballaggi e gabbie metalliche portate tramite muletto all'interno del capannone di lavorazione, con successivo caricamento attraverso nastri trasportatori nei mulini di macinazione, con frantumazione del prodotto e trasferimento diretto del macinato in silos, e, quindi, in big bags caricati su gabbie metalliche, il tutto senza produzione di rifiuti e con un impatto ambientale pari a zero; la lavorazione, pertanto, consiste nella mera frantumazione e macinazione dei residui di produzione in questione, eseguita a freddo mediante apposito mulino meccanico, senza aggiunta di alcun additivo o altri agenti esterni, così da conservare proprietà compositive, merceologiche ed ambientali del materiale trattato, derivandone dunque la natura di "sottoprodotti" e non di rifiuti non pericolosi; a tal fine, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e di questa Corte, la ricorrente sostiene che il caso esaminato si differenzerebbe da quelli già decisi da questa Sezione con riferimento agli imballaggi farmaceutici e con riferimento alle rocche di filato, in quanto per gli sfridi e scarti industriali in plastica e pvc ci sarebbe certezza e consapevolezza del loro reimpiego e utilizzabilità sin dal momento della loro produzione, tant'è che gli stessi verrebbero raccolti con cura dal produttore per essere venduti o dati in lavorazione per essere trasformati in MPS; non si tratterebbe, dunque, di un trattamento diverso dalla normale pratica industriale, come del resto confermato dalla stessa interpretazione della nozione di sottoprodotto da parte della Commissione UE con la Comunicazione del giugno 2012 che avrebbe suggerito un'interpretazione estensiva della nozione in questione a scapito di quella di rifiuto, a fronte del silenzio del nostro legislatore che non ha ancora varato i decreti previsti dal *D.Lgs. n. 152 del 2006*, art. 184 bis, comma 2.

2.2. Deduce la ricorrente, con il secondo motivo, il vizio di cui *all'art. 606 c.p.p.*, lett. b) ed e), in relazione al *D.Lgs. n. 152 del 2006*, art. 184 bis, e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla qualificazione del materiale in esame come rifiuto anziché come sottoprodotto.

In particolare, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici avrebbero erroneamente attribuito natura di rifiuti non pericolo anziché di sottoprodotto alla materia prima secondaria oggetto di esame; non essendovi contestazione circa il rispetto di tre dei quattro requisiti indicati dal *D.Lgs. n. 152 del*

2006, art. 184 bis (derivazione da un processo di produzione; certezza del riutilizzo in altro processo produttivo; utilizzo legale), su cui peraltro la ricorrente si sofferma sottolineando gli elementi che ne confermerebbero il rispetto, con riferimento invece alla quarta condizione (sottoposizione a trattamento diverso dalla normale pratica industriale), la ricorrente ribadisce quanto già espresso al precedente paragrafo (v. supra), evidenziando che il trattamento di mera frantumazione e macinazione praticato dalla società della ricorrente, non costituirebbe un processo che esula dalla normale pratica industriale, ma rappresenterebbe un semplice intervento minimale atto a rendere quel materiale utilizzabile in un nuovo ciclo produttivo, come precisato dalla Commissione UE nella Comunicazione del giugno 2012 interpretativa della *direttiva 2008/98/CE*; tale esegesi, del resto, sarebbe confermata dalla norma UNI 10667 edizione agosto 2010) che, nel classificare il materiale in questione, definisce i sottoprodotti e la materie plastiche prime-secondarie all'origine come materiali costituiti da residui, sfridi e scarti industriali derivanti dalla produzione ed immessi nel mercato direttamente senza additivi o altri agenti di sorta, salva l'eventuale macinazione o altre operazioni di riduzione volumetrica per via meccanica, poichè già rispondenti ai requisiti merceologici del settore e che non alterano le qualità compositive ed ambientali del materiale.

2.3. Deduce la ricorrente, con il terzo motivo, il vizio di cui *all'art. 606 c.p.p.*, lett. b) ed e), in relazione al *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. a)*, e correlati vizi di motivazione, con riferimento all'illegittima ed erronea interpretazione estensiva della nozione di rifiuto operata dalla Corte d'appello.

In particolare, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici di appello - peraltro in contrasto con le risultanze istruttorie che avrebbero dimostrato che il materiale trattato ha un importante valore economico ed un proprio valore commerciale di riferimento, non intendendo le aziende industriali disfarsene, essendo lo stesso avviato alla lavorazione conto terzi o alla vendita sul mercato -, avrebbero qualificato il materiale come rifiuto, escludendone la natura di sottoprodotto, ritenendo senza alcuna motivazione che debba ritenersi rifiuto tutto ciò che non è sottoprodotto, con ciò violando la norma definitoria di cui al *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183, lett. a)*.

2.4. Deduce la ricorrente, con il quarto motivo, il vizio di cui *all'art. 606 c.p.p.*, lett. b) in relazione al *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, commi 1 e 4*.

In particolare, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, per effetto della qualificazione del materiale in esame come sottoprodotto e non come rifiuto, difetterebbe l'elemento oggettivo del reato in questione, che presuppone la violazione di prescrizioni autorizzative relative alla gestione di materiali o sostanze che hanno la natura di rifiuto, assente nel caso in esame.

2.5. Deduce la ricorrente, con il quinto motivo, il vizio di cui *all'art. 606 c.p.p.*, lett. e), sotto il profilo di tutti e tre i vizi motivazionali indicati e per la violazione dei criteri legali di valutazione della prova ex *art. 192 c.p.p.* e *art. 546 c.p.p.*, lett. e), con riguardo alla ritenuta raggiunta prova di superamento dei limiti quantitativi assentiti di materiale in riserva.

In particolare, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto i giudici di appello, a fronte delle dichiarazioni della teste C. che aveva utilizzato il c.d. metodo spannometrico di misurazione (ossia limitandosi ad indicare una stima approssimativa dei rifiuti stoccato all'interno del capannone e di quelli stoccati all'esterno e riguardanti le gabbie contenenti gli sfridi e residui di lavorazione di cui si discute), avrebbero erroneamente ed illogicamente valorizzato le risultanze fotografiche allegate alla CNR definendo il quantitativo impressionante tale da poter ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il quantitativo di 25 mc. autorizzato fosse stato superato; sul punto la ricorrente rileva l'esistenza di numerosi errori valutazione della documentazione fotografica (ad esempio, rilevando come in sentenza si parli di metri quadri e non cubi, come invece sarebbe stato corretto), giungendo quindi ad affermare che i giudici di appello non avrebbero spiegato e giustificato in concreto come e perchè e sulla scorta di quali concreti parametri di valutazione abbiano ritenuto e valutato che il materiale in questione superasse il quantitativo massimo di mq. 25.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

4. Attesa la natura dei profili di doglianza mossi con l'impugnazione di legittimità può procedersi nell'esame dei primi quattro motivi, con cui la ricorrente muove censure di violazione di legge e vizio di motivazione ritenendo erronea ed illegittima la sentenza per aver qualificato come rifiuto non pericoloso il materiale in oggetto; in particolare: a) sarebbe inutilizzabile il riferimento alla presenza di carta e cartone oltre alla plastica ed alla gomma di scarto; b) gli sfridi ed i residui di plastica e PVC sarebbero da qualificare come sottoprodotti e non rifiuti, in quanto il trattamento consistente nella "macinazione a freddo e frantumazione" non sarebbe diverso dalla normale pratica industriale; c) sarebbe illegittima ed erronea l'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto operata dalla Corte d'appello; d) difetterebbe l'elemento oggettivo del reato in questione, che presuppone la violazione di prescrizioni autorizzative relative alla gestione di materiali o sostanze che hanno la natura di rifiuto.

4.1. Orbene, sul punto a), la Corte d'appello effettivamente valorizza un elemento che non era stato preso in esame e di cui la difesa si duole; si tratta, ad ogni modo, di elemento comunque utilizzabile in quanto risultante dal verbale di verifica ARPA 16/11/2010 in cui si fa menzione del materiale predetto.

4.2. Quanto ai punti b), c) e d), la Corte d'appello esclude che il materiale possa qualificarsi come sottoprodotto, confermando la natura di rifiuto, in particolare valorizzando due decisioni di questa Corte (Sez. 3, n. 25203 del 16/05/2012 - dep. 26/06/2012, Russo, Rv. 252980; Sez. 3, n. 20886 del 07/02/2013 - dep. 15/05/2013, Loda, Rv. 255771), escludendo che l'attività svolta rientrasse nella nozione di "normale pratica industriale", anche per la considerazione che si trattava di materiali che giungevano presso la Themis tutti accompagnati da formulari di identificazione quali rifiuti e di materiali in conto lavorazione, ossia inviati dalle ditte produttrici di plastica, lavorati e rimandati "al mittente" non più sotto forma di sfridi di lavorazione ma di granulato. In altri termini, dunque, si trattava di rifiuti in ingresso - in quanto tali descritti come tali nel formulario di identificazione - e che necessitavano di un intervento manipolativo del residuo, in quanto tale, dunque, non poteva ritenersi applicabile la definizione del *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis*, nonchè la interpretazione della Commissione UE del giugno 2012 sulla natura di sottoprodotti.

4.3. Osserva il Collegio come le censure sviluppate dalla ricorrente, pur suggestive, non siano però meritevoli di accoglimento.

Ed infatti, è indubbio che sulla questione della qualificabilità dei materiali in questione come rifiuti o sottoprodotti in dottrina e in giurisprudenza si registrino prese di posizione divergenti, soprattutto sulla sussistenza della condizione, necessaria, rappresentata dalla circostanza che i predetti, per rivestire la natura di sottoprodotto, non debbano essere sottoposti ad un trattamento diverso dalla normale pratica industriale.

4.4. La questione merita un breve approfondimento.

L'industria italiana delle materie plastiche rappresenta in ambito europeo un'eccellenza nell'impiego dei rifiuti e delle materie prime secondarie. Per mantenere questo risultato occorre che la filiera ponga la giusta attenzione alle normative nazionali ed europee.

E' utile richiamare i principali riferimenti legislativi che disciplina questa materia. Innanzitutto, il *D.Lgs. n. 205 del 2010*, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, ha apportato alcune modifiche rilevanti al Codice Ambientale - *D.Lgs. n. 152 del 2006* - tra le quali la modifica della nozione di sottoprodotto, con riflessi anche sulla definizione di "materia prima seconda all'origine".

Inoltre, il *D.M. 5 febbraio 1998* chiarisce che le materie prime seconde, affinché siano tali, devono risultare conformi alle specifiche Uni Uniplast 10667. La principale novità normativa è rappresentata dalla nozione di sottoprodotto. Partendo dalla definizione, come introdotta dal *D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 12*, si chiarisce che (art. 184 bis, t.u.a.), che "E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i

requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".

Quindi in sintesi si può affermare che: a) i beni concepiti come scopo primario della produzione, in termini organizzativi e tecnologici, costituiscono i prodotti industriali di un'azienda (uno o più di uno); b) gli articoli o beni (nel lessico comunitario:

"sostanze od oggetto"), che non ricadono in tale scopo primario, possono essere definiti, nel rispetto delle condizioni normative date, "sottoprodotti"; c) questi ultimi non vengono programmati secondo le modalità indicate al punto a), ma si generano naturalmente e/o necessariamente, come conseguenza diretta, per es., delle materie prime utilizzate oppure a causa delle tecnologie di processo seguite allorché il "residuo produttivo" di tali lavorazioni possa essere utilizzato "tal quale" o a seguito di trattamenti circoscritti, propri della "normale pratica industriale".

Per quest'ultimo aspetto, sulla base della giurisprudenza o interpretazioni sin qui conosciute, si può affermare che la "normale pratica industriale" ricomprende tutti quei trattamenti o interventi (non di trasformazione o di recupero completo) i quali non incidono o fanno perdere al materiale la sua identità e le caratteristiche merceologiche e di qualità ambientale che esso già possiede - come prodotto industriale (all'esito del processo di lavorazione della materia prima) o come sottoprodotto (fin dalla sua origine, in quanto residuo produttivo) - ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso altri utilizzatori (anche in altro luogo e in distinto processo produttivo), come le operazioni: di lavaggio, essiccazione, selezione, cernita, vagliatura, macinazione, frantumazione, ecc..

In definitiva, il sottoprodotto non necessita di essere sottoposto al trattamento di recupero, altrimenti non rivestirebbe le caratteristiche merceologiche e ambientali che lo connotano sin dall'origine, e che lo qualificano come tale, contrapponendolo e distinguendolo dal "rifiuto" (soggetto a trattamento di recupero, proprio perché, come "residuo produttivo", non possiede dette caratteristiche di qualità). Ma, al contempo, non è più richiesto, in modo rigoroso che il sottoprodotto sia utilizzato "tal quale" in quanto sono permessi trattamenti minimi, rientranti nella normale pratica industriale, come sopra identificata. A questo punto torna utile richiamare la norma UNI 10667, tra l'altro richiamata nell'*allegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998* dove vengono specificate le norme e gli standard prescritti per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi. Con particolare riferimento ai rifiuti di plastica, il testo normativo disciplina anche il recupero degli sfidi, degli scarti, delle polveri, dei rifiuti di materie plastiche e delle fibre sintetiche, stabilendo che le materie prime ed i prodotti ottenuti fossero conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 (allegato 1, paragrafo 6.2). La norma UNI 10667-1 (edizione agosto 2010) classifica le materie plastiche prime-secondarie ottenute da recupero e riciclo di rifiuti di plastica, e si riferisce ai sottoprodotti di materie plastiche nonché ai materiali, alle sostanze ed agli oggetti di plastica generati da cicli produttivi o di preconsumo che hanno le caratteristiche delle materie plastiche prime-secondarie sin dall'origine (indicate nel testo come "materie plastiche prime secondarie all'origine") che l'industria utilizza per la produzione di miscele di materiali e/o di manufatti, nelle forme usualmente commercializzate, o per altri fini. Inoltre, definisce i sottoprodotti di materie plastiche e materie plastiche prime- secondarie dall'origine: materiali costituiti da residui, sfidi, e scarti industriali plastici pre-consumo derivanti sia dalla produzione, sia dalla trasformazione dei polimeri, immessi direttamente sul mercato senza pretrattamenti, salvo l'eventuale macinazione o altre operazioni di riduzione volumetrica per via meccanica, poiché già rispondenti ai requisiti merceologici del settore (con riferimento alle eventuali pertinenti norme della serie UNI 10667), per ulteriori attività di produzione/trasformazione delle materie plastiche, e che non contengono sostanze estranee al materiale plastico superiori all'1%.

4.5. Così riassunta la normativa applicabile, rileva tuttavia il Collegio che, nel caso in esame, la questione relativa alla natura di sottoprodotto dei materiali "trattati" non assume alcun rilievo, atteso che, per come accertato in sede di merito: a) presso la società amministrata dalla ricorrente veniva svolta attività di recupero di rifiuti plastici di cui alle tipologie 6.1 e 6.2 del *D.M. 5 febbraio 1998*; b) che l'impresa era iscritta al registro provinciale dei recuperatori dal 4 marzo 2009; c) che nell'iscrizione, i limiti di stoccaggio dei rifiuti da recuperare da un punto di vista volumetrico risultano indicati in 2 me. per imballi e contenitori vari (tipologia 6.1 - CER 150102) e in 22,5 mc. per gli sfidi di lavorazione plastica (tipologia 6.2. - CER 070213 e 120105); d) che, nel sopralluogo eseguito dalla PG, si era constatato che i quantitativi di rifiuti stoccati in attesa di lavorazione erano di gran lunga superiori a quanto indicato ed erano stati posti in aree diverse da quelle previste, trattandosi di 150 mc, così quantificati prendendo come riferimento alcune gabbie aventi volume di 1 me. che contenevano rifiuti. Emerge, in particolare, un dato oggettivo insuperabile, che pone al riparo dalle censure difensive, sotto il profilo logico/giuridico, la motivazione dell'impugnata sentenza, dato costituito dalla circostanza per la quale i materiali in questione all'arrivo presso la Themis erano tutti accompagnati da formulari di identificazione dei rifiuti, trattandosi in parte di materiali in conto lavorazione,

ossia inviati dalle ditte produttrici di plastica, lavorati e reinviati alle stesse non più sotto forma di sfidri di lavorazione ma di granulato.

Ciò significa, in altri termini, che era lo stesso produttore del rifiuto a qualificare i materiali "in uscita" inviati alla ditta Themis come rifiuto, donde inaccoglibile è la tesi difensiva - sostenuta dalla ricorrente, amministratrice della società svolgente attività di recupero di "rifiuti plastici" di cui alle tipologie 6.1. e 6.2. del *D.M. 5 febbraio 1998*, destinataria del "rifiuto" come tale qualificato in uscita dal produttore - che sostiene trattarsi non di rifiuti ma di sottoprodotti, ciò in quanto i formulari di identificazione sarebbero serviti solo per la "tracciabilità" dei materiali laddove le operazioni dell'impianto consistevano solo nella macinazione dei materiali stessi, senza alcuna altra attività e senza l'aggiunta di additivi. Ed infatti, questa stessa Sezione ha già in precedenza affermato che in tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano "ab origine" classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti come definiti dal *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett. n)* (oggi, *D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 184 bis*), in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come "rifiuti" in base al citato *D.Lgs., art. 183, comma 1, lett. a)* (Sez. 3, n. 32207 del 11/07/2007 - dep. 07/08/2007, Mantini, Rv. 237136;

relativo a fattispecie, utilmente applicabile a quella qui esaminata, in cui un produttore di vetro e prodotti vetrari aveva classificato residui della produzione costituiti da ritagli di PVB, oggetto di transazione commerciale, con il codice C.E.R. 20.01.39 identificativo dei "rifiuti in plastica").

Perdono quindi di spessore argomentativo tutte le doglianze mosse dalla ricorrente nei primi quattro motivi di ricorso, atteso che la natura di rifiuto dei materiali trattati, nel caso in esame, non poteva essere posta in discussione dal soggetto che li riceveva una volta che il loro produttore li aveva classificati come tali, in applicazione al principio giurisprudenziale dianzi richiamato.

5. Resta, quindi, da esaminare il quinto ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente svolge censura di vizio motivazionale e di violazione dei criteri legali di valutazione della prova ex *art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., lett. e)*, con riguardo alla ritenuta raggiunta prova di superamento dei limiti quantitativi assentiti di materiale in riserva; in altri termini, si censura la sentenza che, a fronte delle dichiarazioni della teste C. che aveva utilizzato il c.d. metodo spannometrico di misurazione, avrebbero erroneamente ed illogicamente valorizzato le risultanze fotografiche allegate alla CNR definendo il quantitativo "impressionante" tale da poter ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il quantitativo di 25 mc. autorizzato fosse stato superato.

5.1. Il motivo è inammissibile, posto che attraverso il medesimo la ricorrente, più che censurare un preteso vizio della motivazione, svolge doglianze che si risolvono in una manifestazione di dissenso rispetto alla valutazione della prova operata dai giudici di appello, sostanzialmente invocando un terzo grado di merito, operazione, com'è noto, del tutto inibita davanti a questa Corte di legittimità. Che questa sia la finalità ultima della censura, del resto, discende dallo stesso tenore dell'impugnazione, rilevando sul punto la ricorrente l'esistenza di numerosi errori di valutazione della documentazione fotografica (ad esempio, rilevando come in sentenza si parli di metri quadri e non cubi, come invece sarebbe stato corretto), giungendo quindi ad affermare che i giudici di appello non avrebbero spiegato e giustificato in concreto come e perchè e sulla scorta di quali concreti parametri di valutazione abbiano ritenuto e valutato che il materiale in questione superasse il quantitativo massimo di mq. 25. In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata e di quella di primo grado (si ricordi che in caso di "doppia conforme" è consentita la vicendevoles integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello: v., tra le tante, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595), emerge che il calcolo era stato operato valutando che, in sede di sopralluogo, era stato constatato dai verbalizzanti che i quantitativi di rifiuti stoccati in attesa di lavorazione erano molto superiori a quanto indicato nel provvedimento n. 25486 del 4 marzo 2009, e che i materiali si trovavano in aree diverse da quelle previste, trattandosi di 150 mc, così quantificati prendendo come riferimento alcune gabbie avente volume di mc 1 che contenevano rifiuti, attraverso il c.d. metodo spannometrico. I giudici di appello, in particolare (v. pag. 5) operano una descrizione, a conforto del calcolo eseguito ("...si tratta in tutto di 24,5 mc. di materiali, che ove regolarmente accatastati e messi in fila uno accanto all'altro, occuperebbero", basandosi sul materiale fotografico in atti, eseguendo una valutazione, tipicamente di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte, cui non è possibile chiedere lo svolgimento di calcoli o accertamenti che imporrebbero un apprezzamento di fatto, si ribadisce - come purtroppo troppo spesso accade nei ricorsi promossi davanti a questa Corte - del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.

La Corte di Cassazione, lo si ribadisce una volta per tutte è giudice del fatto nei limitati casi in cui si

eccepisca un vizio di violazione di legge processuale (*art. 606 c.p.p.*, lett. c), che impone un accesso agli atti processuali. Sul punto, è sufficiente in questa sede richiamare l'autorevole arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite che hanno affermato come in tema di impugnazioni, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un "error in procedendo" ai sensi *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. c), la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nel cit. articolo, lett. e), quando risulti denunciata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro e altri, Rv. 220092).

Nel caso in esame, la valutazione operata dai giudici di merito e risoltasi, da un lato, nella convalida del c.d. metodo spannometrico e, dall'altro, nella conferma del dato quantitativo sulla base di una valutazione fattuale (comparazione fotografica) operata dalla Corte d'appello per giungere all'accertamento dello "sforamento" dei limiti autorizzati dal *provvedimento 4 marzo 2009* si sottrae alle censure di legittimità in quanto immune dai prospettati vizi motivazionali.

Va qui ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando influenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (per tutte: Sez. U, n. 24 del 24/11/1999 - dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794).

6. Il ricorso dev'essere, conclusivamente, rigettato. Segue, a norma *dell'art. 616 c.p.p.*, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

7. Solo per completezza, va qui ricordato che, avuto riguardo alla data del fatto, il reato non si è ancora prescritto, in quanto il termine relativo maturerà alla data del 29/10/2015, successivo alla sentenza di questa Corte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 4 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2015